

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE "SRD03 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE – AGRITURISMO" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027

SOMMARIO

Capo I Introduzione

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità, obiettivi e localizzazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Dotazione finanziaria

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

- Articolo 5 Tipologia di beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 6 Investimenti ammissibili
- Articolo 7 Requisiti di ammissibilità specifici per alcuni investimenti
- Articolo 8 Operazioni non ammissibili
- Articolo 9 Spese non ammissibili
- Articolo 10 Congruità e ragionevolezza delle spese

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche

- Articolo 11 Aliquota del sostegno e regime di aiuto de minimis
- Articolo 12 Divieto di doppio finanziamento e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
- Articolo 13 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 14 Avvio e conclusione dell'operazione
- Articolo 15 Proroghe

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

- Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno

- Articolo 18 Istruttoria e concessione del sostegno
- Articolo 19 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del sostegno
- Articolo 21 Liquidazione del saldo del sostegno

Capo VI Monitoraggio, varianti e impegni del beneficiario

- Articolo 22 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 23 Varianti
- Articolo 24 Impegni del beneficiario

Capo VII Disposizioni finali

- Articolo 25 Trattamento dati personali
- Articolo 26 Disposizioni di rinvio
- Articolo 27 Informazioni e contatti

ALLEGATI

- Allegato A - Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agrituristica
- Allegato B - Dichiarazione "de minimis"



Allegato C - Criteri di selezione e di priorità

Allegato D - Relazione di variante

Allegato E - Elenco dei comuni ricadenti in zone svantaggiate

Allegato F - Dichiarazione del rispetto dei limiti alla cumulabilità

Allegato G - Relazione conclusiva

Allegato H - Sanzioni per mancato rispetto degli obblighi specifici



Capo I Introduzione

Articolo 1 Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "SRD03 - investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

2. Al presente bando si applicano le disposizioni previste:

- dal PS PAC 2023-2027 Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024 (versione n. 3.1);
- dal CSR – Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023, n. 1876 (versione 2.0);
- dalle "Disposizioni attuative per gli interventi connessi agli investimenti di cui al Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027" (di seguito "Disposizioni attuative") approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1259, modificate con deliberazioni della Giunta regionale 23 febbraio 2024, n. 290 e 30 aprile 2024, n. 620.

Articolo 2 Finalità, obiettivi e localizzazione

1. L'intervento oggetto del presente bando è finalizzato:

- ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici, sia sociali;
- a favorire l'incremento del reddito delle famiglie agricole, migliorare l'attrattività delle aree rurali e contribuire a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

2. Le operazioni perseguono la finalità di creare, valorizzare o sviluppare le attività agrituristiche di ricezione e ospitalità (compreso il ristoro).

3. L'intervento oggetto del presente bando risponde agli obiettivi specifici:

- OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- OS8- Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

4. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando valgono le definizioni riportate all'articolo 2 delle Disposizioni attuative, integrate dalle seguenti:

- a) attività agrituristica: attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) Piano Aziendale (PA): prospetto redatto seguendo il modello (allegato A) contenente le informazioni relative al beneficiario e i dettagli dell'investimento;
- c) disponibilità giuridica di beni immobili: per operazioni che prevedono investimenti realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. Per gli investimenti consistenti in acquisti di beni immobili la verifica della sussistenza della disponibilità giuridica viene effettuata in sede di istruttoria delle domande di pagamento;
- d) sito dell'investimento: particella/particelle individuate nella domanda di sostegno e su cui è realizzato l'investimento.

Articolo 4 Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui quota FEASR pari ad euro 1.221.000,00 (unmilione duecentoventunmila/00).

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie potranno essere utilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione regionale, per finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili entro la data di validità della stessa.

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

Articolo 5 Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

2. I beneficiari possiedono i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento, con codice ATECO attivo principale da A.01.1 ad A.01.5;



- b) sono agricoltori in attività come definiti dalle Disposizioni attuative all'articolo 2, comma 1, lettera m);
 - c) nel caso di investimenti per la valorizzazione o lo sviluppo dell'attività agrituristica già presente, di cui all'articolo 2, comma 2: sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività agrituristica rilasciata dal Comune competente o hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività agrituristica.
3. La disponibilità giuridica degli immobili oggetto dell'investimento, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c), è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 16 delle Disposizioni attuative.
4. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui ai commi 2 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

Articolo 6 Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e le relative spese:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi, per finalità agrituristica;
- b) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e arredamenti per attività agrituristica;
- c) realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- d) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere precedenti, entro il 10 per cento del costo degli stessi;
- e) investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali e altre spese in tecnologie dell'informazione.

Articolo 7 Requisiti di ammissibilità specifici per alcuni investimenti

1. Gli investimenti relativi all'acquisto di terreni finalizzati alla realizzazione di beni immobili previsti in domanda, sono ammissibili entro il 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione, al netto delle spese generali e del costo dei terreni oggetto dell'operazione. L'importo massimo ammissibile non è superiore a quello del valore di mercato, come attestato dalla perizia di stima redatta da un tecnico abilitato.
2. Gli investimenti relativi all'acquisto di fabbricati sono ammissibili, nei limiti del valore di mercato come attestato dalla perizia di stima redatta da un tecnico abilitato, a condizione che:
- a) siano funzionali allo svolgimento dell'attività agrituristica, siano connessi con gli obiettivi dell'operazione programmata dal beneficiario e ne costituiscano parte integrante;
 - b) l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica vigente oppure siano evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione; ai fini della dimostrazione di tale requisito il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato;
 - c) l'immobile non sia gravato da impegni e vincoli di stabilità derivanti da finanziamenti pubblici, come risultante da clausole espressamente apposte nel contratto preliminare di compravendita e nel contratto di compravendita; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
3. Gli investimenti per la produzione di energia sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda e destinati esclusivamente all'autoconsumo e:
- a) non consumano suolo, nel caso di utilizzo dell'energia solare (impianti solari termici o fotovoltaici) e sono realizzati su edifici agricoli o strutture produttive aziendali;
 - b) sono dimensionati, nel caso di produzione di energia elettrica, come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda di sostegno oppure, nel caso di nuova o ampliamento dell'attività agrituristica, il fabbisogno energetico è stimato nel PA utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.
4. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti in beni immobili o impianti, il progetto, redatto da un tecnico abilitato, alla data di presentazione della domanda di sostegno è già stato comunicato o depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni o permessi.

Articolo 8 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili, la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici, la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi, la data della fattura di saldo.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1 l'operazione si considera pienamente realizzata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.



Articolo 9 Spese non ammissibili

1. Le spese non ammissibili sono indicate all'articolo 5, comma 1 delle Disposizioni attuative.
2. Ai fini del presente bando non sono ammissibili, inoltre, le seguenti spese:
 - a) per acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate;
 - b) per acquisto di pentole, padelle, stoviglie, utensili per la cucina, biancheria per cucina, per camere da letto e per bagni;
 - c) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - d) effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese tecniche connesse alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità che possono essere fatturate e quietanzate dal beneficiario entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - e) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Articolo 10 Congruità e ragionevolezza delle spese

1. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere congrue e ragionevoli in funzione dell'operazione programmata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene secondo le indicazioni riportate nelle Disposizioni attuative all'articolo 6.
2. Le spese correlate a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste nelle Disposizioni attuative all'articolo 6 comma 3 non sono ammissibili.
3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli investimenti la spesa ammessa per l'operazione non è superiore a quella concessa.
4. Nel caso di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento:
 - a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche) e se non già trasmessa, la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui alle Disposizioni attuative in relazione alle spese tecniche.

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche

Articolo 11 Aliquota del sostegno e regime di aiuto de minimis

1. Le aliquote applicate alla spesa ammissibile dell'operazione sono le seguenti:
 - a) 60% per i beneficiari giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087;
 - b) 40% per i restanti beneficiari.
2. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, del 15 dicembre 2023.
3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, articolo 2, comma 2, non può superare l'importo di 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
4. Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando:
 - a) possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 del succitato Regolamento (UE) 2023/2831, con aiuti "de minimis", concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
 - b) possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del succitato Regolamento (UE) 2023/2831, con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (produzione agricola primaria) e del regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale previsto dal comma 3 del presente articolo;
 - c) non sono cumulabili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 del succitato Regolamento (UE) 2023/2831, con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 12 Divieto di doppio finanziamento e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

1. Le spese finanziate a valere sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo rurale, ai sensi del presente bando, non possono beneficiare di alcun altro finanziamento o sovvenzione pubblica, salvo quanto disposto dal comma 2.



2. Le spese finanziate ai sensi del presente bando possono essere cumulate esclusivamente col finanziamento di cui al Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), entro i limiti di intensità massima di aiuto, o d'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità è allegata alla domanda di sostegno e alla domanda di saldo specifica dichiarazione, utilizzando l'Allegato F al presente bando.

Articolo 13 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'allegato C.
2. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 14 Avvio e conclusione dell'operazione

1. L'operazione è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento medesimo.
2. Il termine di avvio di cui al comma 1 non è prorogabile, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali documentate e giustificate.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del primo pagamento al venditore successivo alla data della domanda di sostegno;
 - b) per operazioni in beni mobili o immateriali, la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) per operazioni su beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Il beneficiario trasmette via PEC all'Ufficio attuatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'operazione, copia della pertinente documentazione di cui al comma 3.
5. L'operazione è conclusa, e rendicontata, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i seguenti termini decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all'articolo 15:
 - a) 12 (dodici) mesi per operazioni che comprendono esclusivamente investimenti in beni mobili ed eventuali investimenti immateriali;
 - b) 18 (diciotto) mesi per operazioni che comprendono anche, o esclusivamente, beni immobili.
6. Ai fini della verifica della conclusione dell'operazione è assunta a riferimento l'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili, la data del certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dal beneficiario o in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per impianti tecnologici, la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, beni immateriali e la fornitura di servizi, la data della fattura di saldo.
7. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il termine fissato, comprensivo di eventuali proroghe, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate, come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera e) delle Disposizioni attuative.

Articolo 15 Proroghe

1. Il beneficiario può richiedere all'Ufficio attuatore, entro il termine di conclusione dell'operazione, una o più proroghe del termine, per motivi documentati, imprevisti o imprevedibili.
2. La domanda di proroga è presentata esclusivamente via PEC.
3. La mancata presentazione della richiesta di proroga entro i termini fissati all'articolo 14 comma 5, comprensivi di eventuali proroghe già concesse, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno.
4. L'Ufficio attuatore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, concede la proroga di cui al comma 1 e la comunica al beneficiario.
5. Le proroghe sono concesse fino ad un massimo di complessivi 9 (nove) mesi.

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG) raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, **entro le ore 12.00 del 27 marzo 2025**.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'Autorità di gestione regionale, da pubblicare sul BUR.
4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
5. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022.



Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Documentazione di carattere generale:

- a) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
- b) Piano Aziendale redatto utilizzando l'Allegato A, volto a fornire le necessarie descrizioni de progetto di investimento al fine della valutazione della coerenza dell'operazione proposta con gli obiettivi dell'intervento;
- c) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) che l'operazione:
 - 1) non comporta rischi per l'ambiente;
 - 2) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 8 delle Disposizioni attuative, da allegare qualora non ancora disponibile la documentazione di cui alla lettera d);
- d) se già disponibile, per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, in sostituzione della documentazione di cui alla lettera c), punto 2), la valutazione ambientale strategica o valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative;
- e) per operazioni realizzate da aziende che aderiscono ai regimi/sistemi di qualità indicati nei criteri di selezione, copia delle relative certificazioni;
- f) nel caso di interventi finalizzati al miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici, copia di attestato di prestazione energetica (APE) ex ante di cui al decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia);
- g) eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia, per tutti gli investimenti in cui è declinata l'operazione, in cui si prevede l'impiego di legno, con esclusione dei beni mobili;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per la concessione di aiuti de minimis, come da modello allegato B.

2. Documentazione relativa all'acquisto di terreni:

- a) contratto preliminare di compravendita;
- b) relazione di stima di un tecnico abilitato, di cui all'articolo 7, comma 1, che definisce il valore di mercato del terreno.

3. Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- a) contratto preliminare di compravendita;
- b) relazione di stima di un tecnico abilitato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato (articolo 7, comma 2), e la conformità alla normativa urbanistica, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione (articolo 7, comma 2, lettera b).

4. Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

- a) progetto, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso tutte le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie o, se in possesso, progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tecnico incaricato della progettazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il progetto allegato alla domanda di sostegno, nella sua interezza, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni, permessi;
- c) documentazione indicata all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) delle Disposizioni attuative; nel computo metrico estimativo sono evidenziati e quantificati gli eventuali investimenti di efficientamento energetico.

5. Documentazione relativa all'acquisto di impianti e beni mobili:

- a) documentazione indicata all'articolo 6, comma 2, lettere da d) a h) delle Disposizioni attuative, in funzione dell'investimento programmato;
- b) nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, copia delle bollette relative agli ultimi tre anni; nel caso di nuova attività o ampliamento dell'attività agrituristica il fabbisogno energetico è stimato nel PA utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.

6. Documentazione relativa alle spese generali: la documentazione indicata all'articolo 6, comma 2, lettera i) e j) delle Disposizioni attuative.

7. Documentazione relativa al rispetto dei limiti di cumulabilità previsto all'articolo 12, comma 2: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello dell'Allegato F.

8. La documentazione di cui al comma 1, lettera b) è allegata a pena d'inammissibilità della domanda.

9. La documentazione di cui all'articolo 6 delle Disposizioni attuative è allegata a pena d'inammissibilità delle spese cui si riferisce.

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno



Articolo 18 Istruttoria e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore svolge l'istruttoria delle domande di sostegno, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette all'Autorità di gestione regionale e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 può essere svolta in forma semplificata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 60 e seguenti della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
3. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione della valutazione d'impatto ambientale o della valutazione ambientale strategica secondo le modalità di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative.

Articolo 19 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Dopo l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 14, il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 30% del sostegno concesso secondo le modalità indicate all'articolo 13 delle Disposizioni attuative.

Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del sostegno

1. Il beneficiario, fino a 6 (sei) mesi prima del termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione, può presentare, secondo le modalità indicate all'articolo 14 delle Disposizioni attuative, una domanda di acconto pari ad almeno il 50 % della spesa dell'operazione ritenuta ammissibile come eventualmente rideterminata a seguito dell'esecuzione di varianti.
2. L'acconto del sostegno richiesto non comprende l'eventuale anticipo di cui all'articolo 19.
3. L'importo massimo liquidabile in acconto, compreso l'eventuale anticipo richiesto o liquidato, non può superare l'80% del sostegno, come eventualmente rideterminato a seguito dell'esecuzione di varianti.
4. Alla domanda di pagamento di acconto è allegata la seguente documentazione:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 - b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 14, comma 3;
 - c) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera, nonché copia delle eventuali prestazioni integrative del professionista, utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
 - d) eventuale copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, applicando i prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera a);
 - f) fatture o altra documentazione fiscale equipollente di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, delle Disposizioni attuative;
 - g) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, delle Disposizioni attuative;
 - h) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - i) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello allegato D e, se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante;
 - j) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi:
 - descrizione dell'operazione e degli investimenti al momento realizzati;
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - quadro finanziario di raffronto, declinato per investimenti, tra spese previste e spese al momento sostenute, coerente con la documentazione prodotta;
 - previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
 - che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere f) e g), secondo le modalità previste dall'articolo 12 delle Disposizioni attuative, comporta l'inammissibilità della relativa spesa.
6. L'Ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento in acconto esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'OPR FVG, la liquidazione della domanda di pagamento ritenuta ammissibile.



Articolo 21 Liquidazione del saldo del sostegno

1. Entro il termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 14, comma 5, a pena di revoca del sostegno concesso, e fatta salva la concessione di proroghe di cui all'articolo 15, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico, sul sistema informativo dell'OPR FVG, secondo le modalità indicate all'articolo 15 delle Disposizioni attuative.
2. L'importo del sostegno richiesto a saldo tiene conto delle somme già liquidate a titolo di anticipazione e di acconto.
3. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 - b) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario utilizzando il modello allegato G, contenente i seguenti elementi:
 - descrizione dell'operazione e degli investimenti realizzati;
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - quadro finanziario di raffronto, declinato per investimento, tra spese previste e spese sostenute, coerente con la documentazione prodotta;
 - descrizione degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
 - c) per operazioni realizzate da aziende che aderiscono ai regimi/sistemi di qualità indicati nei criteri di selezione, copia delle relative certificazioni, o, per le aziende di produzioni che aderiscono ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143 e 665/2014, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;
 - d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, delle Disposizioni attuative;
 - e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4 delle Disposizioni attuative;
 - f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - g) copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto;
 - h) eventuale relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello allegato D e se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante;
 - i) eventuale documentazione attestante l'utilizzo, nella realizzazione di tutti gli investimenti in cui è stato previsto l'impiego di legno, di materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice dello stesso sia in possesso di certificazione di catena di custodia, con esclusione degli investimenti in beni mobili;
 - j) eventuale copia di attestato di prestazione energetica (APE) a seguito degli investimenti eseguiti (ex post) di cui al decreto legislativo 192/2005;
 - k) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;
 - l) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, come previsto dall'articolo 10, comma 4;
 - m) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria e, ove previsto, copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità, come previsto dall'articolo 10, comma 4;
 - n) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità, come previsto dall'articolo 10, comma 4;
 - o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono registrate contabilmente ai fini IVA;
 - p) scheda contenente i dati di monitoraggio aggiornati alla data della presentazione della domanda di saldo;
 - q) qualora non già presentata: autorizzazione per l'esercizio di attività agrituristica rilasciata dal Comune competente o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività agrituristica, riguardante l'operazione finanziata;
 - r) documentazione relativa al rispetto dei limiti di cumulabilità previsto all'articolo 12, comma 2: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello dell'Allegato F.
4. Qualora non già presentata con eventuale domanda di acconto, va altresì allegata eventuale copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), secondo le modalità previste dall'articolo 12 delle Disposizioni attuative, comporta l'inammissibilità della relativa spesa.
6. L'Ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'OPR FVG, la liquidazione della domanda di pagamento ritenuta ammissibile.

Capo VI Monitoraggio, varianti e impegni del beneficiario



Articolo 22 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata.

Articolo 23 Varianti

1. Le varianti all'operazione ammessa al sostegno sono disciplinate dall'articolo 10 delle Disposizioni attuative.
2. Oltre a quanto previsto dalle Disposizioni attuative non sono ammissibili varianti che comportano la modifica della sede degli investimenti in beni immobili ammessi a finanziamento, fatto salvo il mero riposizionamento sulla/e particella/e individuata/e dal beneficiario nella domanda di sostegno.
3. In attuazione e ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, punto b.2) delle Disposizioni attuative, costituiscono criteri caratterizzanti l'intervento, la cui riduzione costituisce variante non ammissibile, i criteri relativi ai principi previsti dal PS PAC "Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento" e "Tipologia di investimenti".
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, delle Disposizioni attuative, l'esecuzione di varianti non ammissibili comporta la decadenza dal sostegno.
5. Ai fini della descrizione e motivazione delle varianti il beneficiario utilizza l'allegato modello D.

Articolo 24 Impegni del beneficiario

1. Il beneficiario rispetta tutti gli impegni indicati all'articolo 18 delle Disposizioni attuative.
2. Il beneficiario rispetta altresì il seguente impegno specifico: alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività agrituristica rilasciata dal Comune competente o aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività agrituristica, riguardante l'operazione finanziata.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nella DGR 620/2024, la quale riporta le modalità di controllo degli impegni stessi.
4. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nell'allegato H che riporta le modalità di controllo dello stesso..

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 25 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 26 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/1990 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 27 Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: investimentisr@regione.fvg.it.
2. Referente: Servizio attuatore – Ispettorato regionale dell'agricolture – dott. Stefano Vio, Titolare di posizione organizzativa, tel. 0432 555174.
3. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: <https://europa.regione.fvg.it>.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE